D. Lgs. 33/2013

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni *(e i gestori di pubblici servizi)* pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni *(e i gestori di pubblici servizi)*, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali cheintermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati *((...))* e il relativo andamento nel tempo;

b) *(LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)*.